

Art. 32 Collegato: il termine per il ricorso decorre dalla spedizione dell'impugnazione

Roberto Scaramella *Avvocato in Milano*

 *Il termine di cui all'art. 32, legge n. 183/2010, per l'instaurazione del giudizio entro 270 dall'impugnazione dei contratti di somministrazione e dei contratti a tempo determinato non è oggetto di differimento e trova applicazione dall'entrata in vigore della norma: tale termine decorre dalla data di spedizione della lettera di impugnazione e non dalla sua ricezione*

Trib. Milano 11 ottobre 2012, n. 4290

Est. Dott. Mariani

Termini di decadenza, ex art. 32, legge n. 183/2010 - Proroga introdotta dall'art. 2, comma 54, DI n. 225/2010 - Decorrenza - Data di spedizione della lettera di impugnazione

Sarebbe irragionevole far discendere un effetto di decadenza dal compimento di attività non riferibili direttamente dalla parte, ma a terzi sul cui operato la parte non può influire, come gli uffici postali o gli uffici giudiziari. Tale orientamento ha trovato applicazione anche con riferimento al rispetto del termine posto a carico del lavoratore per l'impugnazione del licenziamento, nel senso di attribuire al momento della spedizione del plico postale l'effetto di impedimento della decadenza, con irrilevanza del momento della ricezione da parte del destinatario. Se ciò è vero, non può che rilevarsi che fra il momento della data dell'impugnazione e il deposito del ricorso decorrono 271 giorni, uno in più del termine di legge con conseguente accoglimento dell'eccezione di decadenza.

Il Tribunale di Milano - dopo le sentenze (v. n. 2237/12, 1465/12, 5611/11 in *Guida al Lavoro* n. 23/2012) susseguitesi in tema di proroga del termine di decadenza di 60 giorni, prevista dal c. 1-bis dell'art. 32, legge n. 183/2010 per l'impugnazione del licenziamento e del termine del contratto di somministrazione - con la sentenza in commento si occupa dell'altro termine di decadenza previsto dallo stesso art. 32: il termine di 270 giorni dalla lettera di impugnazione per il

deposito del ricorso giudiziale presso la cancelleria del giudice del lavoro.

Il fatto

La sentenza viene emessa nei confronti di un lavoratore che, a seguito della conclusione di diversi contratti di somministrazione stipulati con un'agenzia di lavoro, conveniva in giudizio la società presso cui aveva svolto la prestazione lavorativa. Egli richiedeva l'accertamento della nullità del termine apposto a tutti i contratti, la qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla società utilizzatrice, nonché la condanna di quest'ultima a reintegrarlo in azienda. La società utilizzatrice, ritualmente costituita in giudizio, eccepeva la decadenza del termine di 270 giorni previsto dall'art. 32, legge n. 183/2010 per il deposito del ricorso, ex art. 414 c.p.c. La resistente basava la sua eccezione preliminare su uno scrupoloso calcolo matematico, effettuato con calendario alla mano, dal quale emergeva che a partire dalla data della spedizione della lettera di impugnazione stragiudiziale, e sino alla data di deposito del ricorso, trascorreva un lasso di tempo pari a 271 giorni, uno in più del termine di legge. La resistente insisteva sul far decorrere il suddetto conteggio dalla data in cui il ricorrente aveva spedito la lettera di impugnazione, e non da quella in cui la società l'aveva ricevuta. Solo nel primo caso, effettivamente, il conteggio della società risultava esatto e, conseguentemente, il termine di 270 giorni effettivamente spirato.

I motivi della decisione

Irrilevanza della proroga, ex c. 1-bis per il termine di 270 giorni - Ma prima di ragionare in merito al *dies a quo* del termine interessato, il giudice si è espresso - in senso negativo - sull'applicabilità, al medesimo termine, della proroga introdotta dal c. 1-bis dell'art. 32, legge n. 183/2010, secondo cui «*In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, c. 1, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal c. 1 del presente articolo, relative al termine di 60 gg. per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31.12.2011*». Ha infatti precisato che, es-

sendo la suddetta proroga prevista esclusivamente per il c. 1 dell'art. 6, legge n. 604/1966, ossia per il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione dei soli licenziamenti, è quindi irrilevante e inapplicabile per il termine dei 270 giorni per il deposito giudiziale. Il suddetto termine non risulta, pertanto, oggetto di differimento e, avendo come presupposto la semplice esistenza di una lettera di impugnazione, trova immediata applicazione sin dall'entrata in vigore della legge n. 183/2010 e cioè a partire dal 24 novembre 2010.

«Dies a quo»: spedizione e non ricezione - Dopo questa breve premessa, il giudice si è dedicato all'eccezione preliminare avanzata dalla resistente, riprendendo la giurisprudenza delle sezioni unite sul medesimo tema secondo cui *«L'impugnazione del licenziamento (...) deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato...»* (Cass. civ., S.U. 14.4.2010, n. 8830). Pur se le S.U. si

sono espresse in merito al termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, è pacificamente applicabile anche al termine dei 270 giorni previsto per il deposito del ricorso. Infatti, l'art. 32, legge n. 183/2010 prevede un doppio termine, ovvero, un primo termine di 60 gg. per l'invio della comunicazione di impugnazione, decorrente dall'interruzione del rapporto, e un secondo termine di 270 gg. per il deposito del ricorso, decorrente della prima impugnazione. Avendo le S.U. della Cassazione stabilito che il primo termine si interrompe con l'invio della raccomandata, secondo il giudicante (e chi scrive condivide tale tesi) il secondo termine di 270 gg. deve decorrere dal momento dell'interruzione del primo, ovvero, dalla spedizione della lettera di impugnazione e non dalla sua ricezione. L'importanza della spedizione, rispetto a quella della ricezione, come emerge dalle sentenze richiamate, ha portato quindi il giudice a rilevare che tra la data dell'invio dell'impugnazione e il deposito del ricorso presso il Tribunale decorresse un termine pari a 271 giorni, il che portava, quindi, all'accoglimento dell'eccezione preliminare avanzata dalla società convenuta.

Commissioni di certificazione universitarie: chiarimenti sulla composizione

Il Ministero del lavoro, già con una prima risposta a interpello (24 febbraio 2012, n. 5), aveva precisato che, quanto alla composizione delle commissioni di certificazione universitarie, in via di principio nulla osta alla partecipazione dei docenti di ruolo a tempo definito, salva la necessità che alla suddetta commissione partecipi almeno un docente di ruolo a tempo pieno che ne assuma la presidenza. Rispondendo a una nuova richiesta di chiarimenti avanzata dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, il Ministero ha precisato ora che nel caso in cui nell'organico dell'Università non siano presenti docenti di diritto del lavoro a tempo pieno, al fine di non precludere la costituzione delle commissioni in parola, è comunque possibile che la commissione di certificazione sia totalmente composta da docenti di diritto del lavoro collocati in regime di impegno a tempo definito.

MINISTERO DEL LAVORO - RISPOSTA A INTERPELLO 19 OTTOBRE 2012, N. 33

Oggetto: Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Composizione organismi di certificazione costituiti presso le Università ovvero presso le Fondazioni universitarie - Docenti in regime di impegno a tempo definito.

L'Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» ha avanzato istanza di interpello ... in ordine alla corretta composizione delle commissioni di certificazione, ex art. 76 del Dlgs 276/2003, istituite presso le Università ovvero presso le Fondazioni universitarie, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi esclusivamente di docenti di diritto del lavoro collocati, ex art. 11, Dpr n. 382/1980, in regime di impegno a tempo definito. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, si rappresenta quanto segue. Si ricorda anzitutto che questo Ministero, con risposta ad interpello 5/2012, ha chiarito che *«non sussistono ostacoli ad una composizione delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro istituite presso le Università ovvero le Fondazioni universitarie, che annoveri tra i suoi membri anche la categoria dei docenti di ruolo collocati in regime di impegno a tempo definito. Si precisa comunque che per l'iscrizione e l'operatività delle commissioni in questione appare indispensabile la presenza di almeno un docente di ruolo a tempo pieno che, avendo attivato almeno un contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 66, Dpr 328/1980, possa assumere le funzioni di presidente della commissione e sottoscrivere la relativa istanza di iscrizione all'Albo»*. Fermo restando quanto sopra, appare utile ricordare che, ex art. 66, Dpr 382/1980, l'Università affida l'esecuzione di contratti e convenzioni per attività di ricerca e consulenza *«di norma»* (e, dunque, ove possibile) ai dipartimenti o a singoli docenti a tempo pieno e che l'art. 11, c. 5, lett. c) del medesimo decreto sancisce, altresì, che il regime di impegno a tempo pieno *«dà titolo preferenziale»* per la partecipazione alle su indicate attività. Ciò premesso, al fine di non precludere la costituzione di commissioni di certificazioni e pur ribadendo il contenuto dell'interpello n. 5/2012, si ritiene utile precisare che, laddove nell'organico universitario non siano presenti docenti a tempo pieno di diritto del lavoro, sia sempre possibile che le citate commissioni siano composte totalmente da docenti di diritto del lavoro collocati, ai sensi dell'art. 11, Dpr 382/1980, in regime di impegno a tempo definito.

Il Sole **24 ORE**

GUIDA *al* LAVORO

SETTIMANALE DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE,
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, DIRITTO E SICUREZZA DEL LAVORO

43

2 NOVEMBRE 2012

www.guidaallavoro.ilsole24ore.com

GRUPPO **24 ORE**